COMUNE DI LABICO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Regolamento di Polizia Locale

Approvato con delibera C.C. n. 7 del 21/03/2022

Sommario

Capo I- Norme generali ……3
Art.1- Oggetto del regolamento
Art.2- Norme generali di condotta
Art.3- Qualità rivestite dal personale ed esclusività delle funzioni di Polizia Locale
Capo II- Organizzazione del servizio……..……..4
Art.4- Responsabilità dell'Area di polizia locale
Art.5- Coordinamento delle attività
Art.6- Compiti degli operatori di polizia locale
Art.7- Doveri degli agenti di polizia locale
Art.8- Protezione civile ed emergenze
Art.9 – Azioni positive
Capo III- Personale della Polizia Locale ……7
Art.10- Dotazione organica e configurazione della polizia locale
Art.11- Attribuzioni e doveri del Responsabile dell'Area
Art.12- Attribuzioni e doveri del vice Comandante
Art.13- Saluto
Art.14- Aggiornamento e formazione degli agenti di polizia locale
Art.15- Obbligo di intervento e di rapporto
Art.16- Ordine di servizio
Art.17- Turni di servizio
Art.18- Obbligo di permanenza in servizio
Art.19- Reperibilità
Art.20- Tessera di riconoscimento e placca di servizio
Capo IV- Vestiario, armanento e mezzi in dotazione …….....11
Art.21- Massa vestiario, armamento e strumenti di autotutela
Art.22- Gradi, distintivi, decorazioni
Art.23- Cura della persona e dell'uniforme
Art.24- Servizio in abito civile
Art.25- Cessazione dal servizio
Art.26- Mezzi ed apparecchiature in dotazione
Capo V- Missioni e servizi esterni…….....13
Art.27- Attività extra territoriali
Capo VI- Disposizioni finali…… …….....14
Art.28- Violazioni
Art.29- Norme di rinvio
Art.30- Entrata in vigore

CAPO I
NORME GENERALI

Art.1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni di polizia locale nell'intero territorio comunale e comprende: la polizia urbana e rurale, amministrativa, edilizia, commerciale, sanitaria, ambientale ed ogni altra attività di polizia nelle materie di competenza propria dei comuni nonché in quelle comunque delegate, così come previsto dalla Legge Quadro n. 65/86 e dalla Legge Regionale 13 gennaio 2005, n. 1.

2. Le attività di cui al presente regolamento vengono suddivise sommariamente nelle due grandi categorie della prevenzione e della repressione, nella prospettiva dell'Amministrazione comunale di incrementare i livelli di sicurezza urbana, tenuto in debito conto l'esclusiva competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza. In ogni caso deve esser data priorità all'attività di prevenzione, per garantire la condivisione delle massime condizioni di sicurezza.

Art.2
Norme generali di condotta

1. Il personale della polizia locale deve avere in servizio un comportamento contraddistinto dalla massima correttezza, imparzialità e cortesia e deve astenersi da comportamenti che possano arrecare pregiudizio all'Amministrazione Comunale.

2. A tal fine gli agenti eviteranno qualsivoglia atteggiamento o condizione irrispettosa del ruolo di pubblico ufficiale ricoperto.

Art.3
Qualità rivestite dal personale ed esclusività delle funzioni di Polizia Locale.

1. Il personale della polizia locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge rivestendo a tal fine, nell'ambito territoriale del Comune e nei limiti delle proprie attribuzioni, la qualità di:

a) pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 del codice penale;
b) agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57/2° comma del codice di procedura penale, a condizione che sia in servizio;
c) ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57/3° comma del codice di procedura penale e dell'art. 13 della Legge Regionale n. 1/2005, riferita al personale del servizio ed agli addetti al coordinamento, così come disposto dalla legge quadro;
d) agente di pubblica sicurezza, con funzioni ausiliarie alle forze di polizia, come precisamente sancito dall'art. 14 della Legge regionale n. 1/2005. Detta qualità viene conferita dal Prefetto ai sensi degli articoli 3 e 5 della Legge Quadro a tutti gli addetti al servizio purché siano in possesso dei debiti requisiti previsti dall'art. 5/2° comma della precitata norma;
e) agente di polizia stradale ai sensi dell'art. 12/1° comma lettera e) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 13 della Legge Regionale n. 1/2005;
f) consulente attivo e costante dei cittadini e degli utenti della strada;
g) referente leale e diligente dell'Amministrazione Locale a cui appartiene.

2. Al personale di Polizia Locale vengono attribuiti i simboli distintivi di grado di cui al Regolamento regionale 29 gennaio 2016, n. 1.

CAPO II
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art.4
Responsabilità dell'Area di polizia locale

1. Il Sindaco, nello svolgimento delle funzioni di Autorità superiore della polizia locale, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti, al fine di garantire un ordinato svolgimento della vita civile. In tale ambito sarà possibile attingere alle varie risorse economiche, organizzative e strumentali che la Regione Lazio destinerà agli Enti locali territoriali, tramite la realizzazione di progetti sicurezza o di altri accordi di collaborazione istituzionale.

2. Il Responsabile dell'Area risponde al Sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico - operativo degli addetti al servizio, mirando sempre all'efficienza, all'efficacia ed alla continuità operativa.

3. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza il personale dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità ed il Sindaco.

4. Nell'espletamento delle funzioni istituzionali la Polizia Locale assicura il massimo interscambio di informazioni e di collaborazione alle altre Forze di Polizia dello Stato che interagiscono sul territorio di competenza.

5. L'Amministrazione Comunale incentiva e sostiene forme di gestione convenzionata del servizio di polizia locale con i comuni limitrofi e promuove, compatibilmente con le esigenze del servizio, forme di collaborazione con le amministrazioni locali per particolari esigenze temporanee o stagionali.

Art.5
Coordinamento dell'attività

1. Ove si renda necessario l'impiego degli operatori della polizia locale in concorso con altri enti locali, con le forze dell'ordine o della protezione civile, il Sindaco promuove le opportune intese ed impartisce le necessarie direttive organizzative.

2. Le associazioni di volontariato possono collaborare previa autorizzazione dell'Amministrazione con il servizio della polizia locale nelle attività di tutela ambientale, protezione civile, sorveglianza dei parchi e giardini pubblici. Per le attività di volontariato si fa riferimento alle qualificazioni ed attribuzioni previste dalle vigenti disposizioni.

3. Sarà anche possibile, nei casi ritenuti opportuni, avvalersi della collaborazione delle guardie particolari giurate, con funzioni ausiliarie, al fine di assicurare alla polizia locale un'efficace forma di sostegno nell'attività di presidio del territorio.

Art.6
Compiti degli operatori di polizia locale

1. Gli addetti al servizio di polizia locale, entro l'intero ambito del territorio comunale, provvedono, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 1, a:

I. vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dagli organi preposti, con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia urbana e rurale, la

circolazione stradale, l'edilizia, l'urbanistica, la tutela ambientale, il commercio, i pubblici esercizi, la vigilanza igienica e sanitaria;

II. svolgere i compiti di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nell'ambito delle proprie attribuzioni, nei limiti e nelle forme di legge;

III. prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le autorità competenti;

IV. assolvere a compiti d'informazione, di raccolta di notizie di accertamento, di rilevazione e ad altri compiti previsti da leggi o regolamenti o richiesti dalle competenti autorità;

V. prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali dell'ente di appartenenza;

VI. svolgere gli altri compiti ad essa demandati dalle leggi e dai regolamenti ed, in particolare, adempiere alle funzioni di polizia amministrativa di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VII. sorvegliare il patrimonio comunale per garantire la buona conservazione e reprimere ogni illecito uso;

VIII. disimpegnare i servizi d'onore in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni, di cerimonie ed in ogni altra particolare circostanza e fornire la scorta d'onore al gonfalone del Comune.

Art.7
Doveri degli agenti di polizia locale

1. Gli agenti del servizio di polizia locale, oltre a rispettare i doveri tipici del pubblico dipendente, devono:

a) vigilare sul buon funzionamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze del Comune e sulle aree decentrate del territorio civico:

b) esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di legge, dei regolamenti e delle ordinanze sindacali e dirigenziali;

c) redigere, su apposito modulo, il rapporto di servizio giornaliero nel quale andranno indicate l'attività svolta, gli eventuali disservizi riscontrati e ogni altra segnalazione diretta ad eliminare disfunzioni dei servizi pubblici;

d) accertare e contestare le violazioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti;

e) nel contestare le violazioni fare riferimento alle norme violate nel rispetto delle regole di cortesia nei confronti dell'utente;

f) prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario l'intervento della polizia locale;

g) essere cordiali e gentili con coloro che chiedono notizie, indicazioni ed assistenza;

h) in presenza di risse o litigi in luoghi pubblici o aperti al pubblico, intervenire prontamente dividendo i contendenti e richiedendo, se necessario, l'intervento delle altre forze di polizia;

i) intervenire contro chiunque eserciti l'esercizio abusivo di mestieri girovaghi;

j) depositare gli oggetti smarriti o abbandonati, rinvenuti o ricevuti in consegna, al proprio ufficio facendo rapporto al Responsabile;

k) vigilare sull'attività urbanistico - edilizia nel territorio comunale per assicurare la rispondenza alle norme di legge e di regolamenti, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità

esecutive fissate nel permesso di costruzione o nell'autorizzazione, ottemperando a quanto previsto dal Testo Unico dell'edilizia;

l) disimpegnare tutti gli altri servizi rientranti nelle proprie funzioni e competenze e svolti nell'interesse del Comune;

m) quali agenti di polizia giudiziaria prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quanto altro possa servire all'applicazione della legge penale;

n) vigilare sull'esatta osservanza delle norme in materia di commercio, pubblici esercizi, pubblica sicurezza, servizi metrici, polizia amministrativa, annonaria. In occasione di fiere e mercati vigilare in modo particolare affinché:

- le occupazioni suolo pubblico avvengano secondo le modalità e le norme dettate dall'Amministrazione comunale;
- siano prevenute risse, furti, borseggi e schiamazzi;
- non si esercitino giochi d'azzardo, intervenendo nei modi di legge contro i trasgressori;
- sia assicurato il libero svolgimento dell'attività fieristica e dei mercati;

o) impedire l'abusiva affissione murale, nonché la lacerazione o deturpazione di quelli la cui affissione sia stata regolarmente autorizzata;

p) non ricorrere alla forza se non quando sia assolutamente indispensabile per fare osservare le leggi, per mantenere l'ordine pubblico o per difendere se stessi e gli altri da violenze o da sopraffazioni. L'uso delle armi è consentito solo nelle ipotesi previste dalla legge penale.

Art.8
Protezione Civile ed Emergenze

1. In caso di pubblica calamità il personale preposto ai servizi di polizia locale assicura l'immediato intervento ed i collegamenti con la protezione civile e gli altri servizi operanti nel settore. Il Sindaco ed il Responsabile del Servizio/Comandante, sentiti gli organi regionale e/o statali cui è attribuita la competenza in materia, impartiscono gli ordini e le disposizioni che dovranno essere osservate dagli agenti della polizia locale, dagli operatori della protezione civile e dagli altri operatori abilitati a prestare soccorso e/o attività nella circostanza.

Art.9
Azioni positive

1. Gli operatori di Polizia Locale svolgono, d'intesa con le Istituzioni scolastiche, campagne informative e preventive in materia di educazione stradale, civica, ambientale, per il contrasto al bullismo, alla violenza di genere.

CAPO III
PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE

Art.10
Dotazione organica e configurazione della polizia locale

1. Il numero degli addetti, le assunzioni, le qualifiche funzionali, i profili professionali sono stabiliti dalla dotazione organica del Comune, mentre lo stato giuridico, le attività e le funzioni del personale di polizia locale sono disciplinati dal presente regolamento, dal contratto collettivo nazionale di settore e dalle leggi vigenti in materia.

Art.11
Attribuzioni e doveri del Responsabile dell'Area

1. Al Responsabile dell'Area di Polizia Locale/Comandante, competono, oltre ai compiti ed alle funzioni derivanti dall'art. 107 e 109/2° comma del TUEL 267/2000, quelli previsti da altre leggi e regolamenti ed in particolare:

a. organizzazione e la direzione tecnico-operativo del servizio nel rispetto delle direttive del Sindaco e l'organizzazione amministrativa nel rispetto delle direttive del Segretario generale;
b. assicurare, per quanto di competenza, l'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli organi istituzionali comunali e l'esecuzione degli atti degli organi stessi;
c. elaborare, nelle materie di competenza, relazioni, pareri, proposte, atti di particolare rilevanza e schemi di provvedimenti;
d. emanare le direttive finalizzate alla corretta ed uniforme applicazione di leggi e regolamenti;
e. dirigere e coordinare di persona i servizi di maggiore importanza e delicatezza;
f. curare la formazione professionale, l'addestramento degli appartenenti al servizio;
g. assicurare la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
h. disporre i servizi giornalieri del personale ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali;
i. emanare le disposizioni particolareggiate per l'espletamento dei servizi di istituto;
j. sorvegliare e controllare l'operato del personale dipendente;
k. curare il mantenimento dei rapporti con le autorità in genere, nello spirito di fattiva collaborazione e del migliore andamento dei servizi in generale;
l. adottare le determinazioni e gli altri provvedimenti di competenza previsti dal regolamento comunale di organizzazione e dalle leggi;
m. relazionare personalmente al Sindaco ogni qualvolta ciò sia richiesto dalle esigenze di servizio;
n. autorizzare le domande di permesso, congedo e similari presentate dagli addetti al servizio, nonché proporre i turni del congedo ordinario;
o. controllare e trasmettere alla competente Autorità giudiziaria le notizie di reato e gli altri atti di P.G.
p. la responsabilità in ordine alla buona conservazione dei materiali, degli automezzi e di ogni altro oggetto in dotazione all'ufficio, subordinatamente alle responsabilità specifiche dei singoli consegnatari.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa rinvio al regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art.12
Attribuzioni e doveri del Vice-Comandante

1. Il Vice-Comandante coadiuva il Comandante, specie per quanto concerne la direzione tecnica e disciplinare del servizio di Polizia Locale, e disimpegna gli incarichi che gli sono stati affidati.

2. Egli deve in modo particolare:

a. sorvegliare costantemente la disciplina degli appartenenti al corpo di polizia locale, controllando con frequenti ispezioni il regolare andamento di tutti gli uffici e servizi interni ed esterni, intervenendo di persona per coordinare quelli di maggiore importanza e delicatezza, segnalando prontamente al Responsabile gli eventuali inconvenienti o difficoltà riscontrate, formulando le proposte più opportune per il costante miglioramento dei servizi stessi;

b. curare in modo particolare che il personale sia irreprensibile nel comportamento e nell'uniforme;

c. sostituire il Comandante in caso di sua assenza od impedimento.

d. In caso di assenza dei responsabili del servizio verrà individuato dal Sindaco l'agente che potrà esercitare ogni funzione di comando.

Art.13
Saluto

1. Il saluto reciproco tra gli appartenenti al Servizio, verso i cittadini e le autorità è un dovere per gli appartenenti al Servizio. Il saluto si effettua portando la mano alla visiera, secondo le forme in uso nelle altre forze di polizia. Si ha la dispensa del saluto nei seguenti casi:
- per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico;
- per i motociclisti in marcia e per coloro che sono a bordo di veicoli;
- per il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico o alla bandiera.

Art.14
Aggiornamento e formazione degli agenti di polizia locale

1. L'Amministrazione comunale promuove la partecipazione del personale a corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento, idonei a garantire la professionalità degli operatori attraverso:
a. la conoscenza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che disciplinano il settore;
b. l'autosufficienza operativa;
c. la capacità di instaurare, con il cittadino, un rapporto sensibile e corretto.

Art.15
Obbligo di intervento e di rapporto

1. Restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.

2. L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.

3. Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, il dipendente deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altri servizi competenti in materia.

4. Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, il dipendente deve

redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di futura memoria. Al fine di raccogliere i dati necessari per gli adempimenti di cui all'art.32, tutti gli agenti in servizio esterno sulla strada, nell'ambito dell'orario di servizio, compilano giornalmente una scheda riassuntiva degli interventi effettuati.

Art.16
Ordine di servizio

1. Il Comandante e gli ufficiali, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, ai sensi dell'art.2 delle Legge n.65/86, dispone gli ordini di servizio di norma settimanali, indicando per ciascun dipendente il turno e l'orario, posto di lavoro e modalità di espletamento del servizio. Questi possono contemplare disposizioni particolari e programmi di lavoro, che possono essere segnati accanto all'ordine di servizio oppure essere stesi su foglio a parte da consegnare al dipendente, ovvero, in casi di necessità impartiti anche verbalmente.

2. Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio e anche di conoscere tempestivamente delle eventuali variazioni. Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale sia per il servizio specifico.

Art.17
Turni di servizio

1. Il Responsabile dell'Area, o chi lo sostituisce, avrà cura di redigere e di esporre in apposita bacheca, settimanalmente, il "turno di servizio giornaliero" e "l'ordine di servizio" degli addetti, indicando per ciascuno turno ed orario, posto di lavoro, modalità di espletamento del servizio.

2. Il turno di servizio e relativo ordine di servizio di cui al precedente comma potrà essere disposto:

- in via permanente, per i dipendenti addetti a servizi ripetitivi di carattere fisso;
- in via straordinaria quando si tratti di servizi di particolare riservatezza.
- in caso di necessità, disposti anche verbalmente.

3. Le schede con i turni di cui sopra dovranno essere conservate agli atti del Servizio di Polizia Locale.

4. E' fatto obbligo a tutti gli operatori del servizio di prendere visione degli atti relativi ai turni e di attenersi scrupolosamente a quanto disposto nell'ordine di servizio o nell'ordine verbale.

Art.18
Obbligo di permanenza in servizio

1. In caso di necessità determinata da situazioni impreviste ed urgenti e dietro richiesta del superiore gerarchico, ove non fosse possibile provvedere altrimenti, al personale della Polizia Locale è fatto obbligo di rimanere in servizio oltre l'orario normale fino al cessare della situazione di emergenza.

Art.19
Reperibilità

1. L'obbligo del rispetto delle norme di reperibilità, qualora venisse istituita, sarà limitato ai soli dipendenti e per i periodi fissati.

2. In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.

Art.20
Tessera di riconoscimento e placca di servizio

1. Al personale della polizia locale è rilasciata una tessera di riconoscimento a firma del Sindaco aventi le caratteristiche previste dal Regolamento regionale.

2. La tessera deve essere esibita ad ogni richiesta di conferma di qualifica. Essa:

a. deve essere conservata con cura;
b. deve essere rinnovata nell'ipotesi di cambiamento di qualifica o di ruolo e deve essere portata sempre al seguito, durante il servizio in uniforme ed in abito civile;
c. deve essere restituita all'atto della cessazione del servizio.

3. Al personale della polizia locale è assegnata una "placca" di servizio, recante il numero di matricola e lo stemma del Comune da portare appuntata all'altezza del petto sulla parte sinistra dell'uniforme.

CAPO IV
VESTIARIO, ARMAMENTO E MEZZI IN DOTAZIONE

Art. 21
Massa vestiario, armamento e strumenti di autotutela

1. Il Comune fornisce al personale addetto alla Polizia Locale la divisa, i relativi accessori e strumenti di autotutela.

2. L'uniforme ed i distintivi attribuiti a ciascun addetto della polizia locale in relazione alle funzioni svolte devono essere conformi ai modelli ed alle prescrizioni risultanti dalle direttive emanate dalla Regione in applicazione del Regolamento regionale n° 1 del 29 gennaio 2016 e successive modificazioni.

3. La divisa degli Operatori è composta dalle seguenti uniformi: uniforme di servizio - divisa operativa - uniforme per servizi d'onore - uniforme di rappresentanza - uniforme di gala. In particolare:

a. L'uniforme ordinaria è destinata ai servizi d'istituto interni ed esterni ed è indossata durante l'intero orario di servizio, salvo specifica dispensa del Responsabile dell'Area.
b. L'uniforme operativa è destinata ai servizi esterni/interni individuati dal Responsabile del Servizio e comunicato al Sindaco;
c. L'uniforme di rappresentanza è destinata alle cerimonie civili e Religiose individuate dall'Amministrazione Comunale e ai servizi di scorta d'onore del Gonfalone Comunale;
d. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale dotare gli Ufficiali di Polizia Locale dell'Uniforme di rappresentanza e di Gala, il cui utilizzo è demandato all'operatore con grado più elevato.

4. Il personale appartenente alla polizia locale impiegato nei servizi istituzionali di vigilanza, di controllo, di piantonamento, di pattugliamento e di scorta veste obbligatoriamente l'uniforme per tutta la durata del turno di servizio, salvo che eccezionalmente per motivate esigenze di servizio non venga disposto altrimenti dal Responsabile.

5. E' fatto divieto agli appartenenti al Servizio di apportare modifiche o visibili aggiunte all'uniforme assegnata fuori dai casi previsti nell'articolo successivo.

6 Gli addetti alla polizia locale, in possesso della qualifica di agente di P.S., prestano servizio portando l'arma d'ordinanza, assegnata individualmente con provvedimento sindacale e gli strumenti di autotutela previsti nel presente regolamento. Le modalità ed i casi di porto dell'arma, nonché l'assegnazione e la custodia della stessa e l'addestramento degli addetti alla Polizia Locale, sono disciplinati dal Decreto del Ministero dell'Interno n. 145 del 4 marzo 1987 e dall' eventuale Regolamento Comunale per l'armamento.

7 Gli strumenti di difesa personale sono costituiti da eventuale spray irritante privo di effetti lesivi permanenti e dal bastone estensibile. Gli appartenenti alla polizia locale sono dotati eventualmente di spray difensivo, torcia, bastone tattico e manette, al fine di poter effettuare operativamente l'arresto in flagranza di reato, ai sensi dell'art. 380 del C.P.

Art.22
Gradi, distintivi e decorazioni

1. I distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti al Servizio sono stabiliti, sia per la loro qualità sia per la rappresentazione sulle uniformi, conformemente alle determinazioni adottate dalla Regione Lazio.

2. Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano.

Art.23
Cura della persona e dell'uniforme

1. Gli agenti ed ufficiali appartenenti alla Polizia Locale devono indossare l'uniforme con proprietà, dignità, cura e decoro. Avranno inoltre, cura della persona, evitando di incidere negativamente sul prestigio dell'Amministrazione Comunale rappresentata.
2. Fuori dal servizio è vietato indossare la divisa in luoghi e situazioni che possano arrecare nocumento al prestigio della Polizia Locale;
3. Non è consentito l'utilizzo di parti d'uniforme con abiti civili o parti d'uniforme diverse tra loro.

Art.24
Servizio in abito civile.

1. L'utilizzo d'abiti civili per specifici servizi è autorizzato dal Responsabile dell'Area e comunicato al Sindaco.

2. L'attività di servizio può essere svolta in abito civile nei seguenti casi:

- per i servizi la cui natura richiede l'abito civile indicati su richiesta del Comandante al Sindaco o suo delegato;

- in momenti in cui l'uso della divisa può essere inopportuno, per particolari servizi, che saranno valutati dal Comandante in accordo con il Sindaco o suo delegato;

quando la natura del servizio richiede di indossare abiti o fogge particolari.

3. Il personale impiegato esclusivamente in compiti interni d'ufficio può essere autorizzato ad indossare l'abito civile, purché sia tenuta sempre l'uniforme pronta a portata di mano per le necessità di servizio.

4. I periodi nei quali il dipendente è comandato a prestare servizio in abito borghese o comunque a svolgere attività che non richiedano di vestire l'uniforme non sono computati ai fini della durata dei capi di vestiario.

Art.25
Cessazione del servizio

1. Al momento della cessazione del servizio, per qualsiasi causa, tutto il materiale in dotazione dovrà essere riconsegnato.

Art.26
Mezzi ed apparecchiature in dotazione

1. Ai mezzi di trasporto ed ai mezzi operativi in dotazione al Servizio sono applicati i colori, contrassegni e gli accessori stabiliti dal Regolamento Regionale 29 gennaio 2016, n. 1 e successive modificazioni.
2. Il personale che ha in consegna strumenti ed apparecchiature tecniche, o che ne abbia comunque la responsabilità, è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio e a conservarli in buono stato, segnalando tempestivamente ogni necessità di manutenzione.

CAPO V
MISSIONI E SERVZI ESTERNI

Art.27
Attività extra territoriali

1. L'ambito ordinario dell'attività è quello del territorio comunale dell'ente di appartenenza o del territorio dell'ente presso il quale il personale sia stato comandato.

2. Le operazioni esterne al territorio comunale, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio comunale, così come previsto dall'art. 4 della Legge Quadro 65/86.

3. Qualora non venga pregiudicata la funzionalità e l'efficienza del servizio reso nel Comune, il Sindaco e il Responsabile del Servizio possono autorizzare attività esterne per rafforzare altri corpi o servizi di altri comuni o Enti in particolari occasioni stagionali od eccezionali, dietro richiesta e/o previo accordo tra le Amministrazioni interessate.

4. In caso di calamità e disastri, di eventi di portata straordinaria e imprevedibile e/o per esigenze di soccorso il Sindaco autorizza attività esterne al territorio comunale, previa comunicazione e/o intesa con il Responsabile del Servizio.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art.28
Violazioni

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, salvo non costituiscano reato, sono considerate rilevanti ai fini disciplinari e come tali perseguibili ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali.

Art.29
Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia:
- alla Legge quadro n. 65/86;
- alla Legge Regionale n. 1/2005;
- allo Statuto Comunale;
- al regolamento comunale di organizzazione e funzionamento degli uffici e servizi;
- al D.M. n. 145 del 4 marzo 1987;
- al contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti degli Enti locali;
- al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285
- al TUEL 267/2000 e s.m.i.;
- al Decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i.;
- al Regolamento regionale 29 gennaio 2016, n.1;
- al codice penale;
- al codice di procedura penale

Art.30
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi i termini di legge dalla pubblicazione

2. Dalla data di entrata in vigore, sono da considerarsi abrogate e prive di efficacia e validità tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia e ogni altra disposizione comunale in contrasto o incompatibile con quelle contenute nel presente regolamento.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art.11 della Legge 65/86, si dispone la trasmissione del presente regolamento alla Regione Lazio.